



Venezia, 29 dicembre 2021

COMUNICATO STAMPA
DIVIETI IN VIGORE (anche) NELLA NOTTE DI CAPODANNO

Si rammenta alla cittadinanza residente, nonché ai visitatori che intendessero trascorrere il capodanno 2021/2022 presso il territorio comunale di Venezia, che sono in vigore i seguenti obblighi e divieti:

Art. 16 (Disposizioni generali in materia di pulizia dei centri abitati)

1. Fatto salvo che il fatto non costituisca più grave reato è vietato sporcare o lordare in qualsiasi modo i luoghi pubblici, quelli aperti al pubblico ivi compresi i relativi suoli. **2.** Fatto salvo che il fatto non costituisca più grave reato è altresì vietato sporcare o lordare in qualsiasi modo i manufatti e le cose collocate nei luoghi pubblici e in quelli aperti al pubblico passaggio.

Art. 31 (Atti contrari al decoro in relazione alla pulizia personale ed all'espletamento dei bisogni corporali)

1. È vietato eseguire la pulizia personale nei luoghi pubblici o aperti al pubblico passaggio dei centri abitati, compreso i luoghi privati esposti alla pubblica vista. **2.** È vietato anche usare saponi, shampoo, collutori e detersivi utilizzando le fontane pubbliche o private collocate nei luoghi pubblici o aperti al pubblico passaggio. **3.** È vietato espletare i propri bisogni fisiologici nei luoghi pubblici o aperti al pubblico passaggio dei centri abitati.

Art. 32 (Atti contrari al decoro in relazione al consumo di alimenti e bevande)

1. È vietato consumare alimenti e bevande seduti al suolo nei luoghi pubblici o aperti al pubblico passaggio dei centri abitati o comunque sostandovi in modo da ostruire la normale circolazione pedonale. Il divieto non si applica negli spazi dedicati di aree verdi, giardini e parchi. **2.** È, altresì, vietato, consumare alimenti e bevande in contenitori di vetro, ceramica, terracotta o comunque non mono uso al di fuori degli spazi in concessione quali plateatici ai pubblici esercizi. **3.** È vietato vendere o somministrare per asporto alcolici o bevande in bottiglie in vetro prive di tappo o bicchieri in vetro, così favorendo il consumo sul suolo pubblico. **4.** Inoltre alle attività commerciali e agli artigiani è vietato vendere alcolici o bevande in bottiglie in vetro prive di tappo, nonché, dopo le ore 21.00, vendere alcolici di qualsiasi gradazione.

Art. 33 (Atti contrari al decoro in relazione all'uso improprio delle aree monumentali, dei ponti e delle altre strutture viarie)

1. È vietato, in tutto il territorio del Centro Storico di Venezia, sedersi o sdraiarsi a terra, sui ponti e sui gradini dei portici monumentali, sulle vere da pozzo, vetrine di negozi, murette di fondamenta nonché sulle passerelle per l'acqua alta e comunque costituire ostacolo alla libera circolazione dei pedoni. È inoltre vietato utilizzare come piano d'appoggio le vere da pozzo. **2.** È vietato, altresì, sedersi o sdraiarsi a terra e comunque costituire ostacolo alla libera circolazione dei pedoni nelle aree pedonalizzate e nelle aree di particolare pregio dell'Estuario e delle Città di Terraferma...//...**3.** In tutto il territorio comunale, compreso nelle fermate del trasporto pubblico anche locale, è vietato sdraiarsi sulle panchine, salirvi con i piedi e in ogni caso bivaccare.

Art. 35 (Atti contrari al decoro in relazione all'abuso di assunzione di alcool sulla pubblica via)

1. È vietata, dalle ore 20.00 di ogni giorno alle ore 08.00 del giorno successivo, l'assunzione di bevande alcoliche di qualsiasi genere, tipologia e gradazione, al di fuori dei luoghi autorizzati alla somministrazione e dei relativi plateatici; in assenza di plateatico il divieto si ritiene operante oltre il raggio di metri cinque dal perimetro esterno del locale. **2.** È parimenti vietato dalle ore 20.00 di ogni giorno alle ore 08.00 del giorno successivo, il trasporto volto alla consumazione in area o spazio pubblico all'uopo non predisposto ovvero senza un giustificato motivo di bevande alcoliche di qualsiasi genere, tipologia e gradazione. **3.** È, inoltre, vietato, dal lunedì al giovedì dalle ore 20.00 alle ore 08.00 del giorno successivo ovvero dal venerdì alla domenica dalle ore 17.00 alle ore 08.00 del giorno successivo, organizzare e partecipare a scorribande di due o più persone tra pubblico esercizio e pubblico esercizio, finalizzate al non responsabile festeggiamento, che comporti disturbo della civile convivenza, di eventi o ricorrenze pubbliche o private quali addii al celibato/nubilato, lauree, etc.



Art. 37 (Ulteriori atti contrari al decoro)

1. È vietato in tutto il territorio comunale in ogni luogo pubblico o aperto al pubblico: a) sedersi o sdraiarsi sui monumenti; ...//... c) entrare nelle aiuole, cogliere fiori, manomettere piante o comunque danneggiarle; d) calpestare, sedersi o sdraiarsi sulle aiuole e negli spazi erbosi dei giardini nonché nelle aree verdi interdette attraverso apposita segnaletica dei parchi; e) arrampicarsi sugli alberi, sui pali, sulle inferriate, sugli edifici, sui monumenti; f) arrampicarsi sui lampioni dell'illuminazione pubblica...

Art. 45 (Rotture di vetri)

1. È vietato rompere vetri sulle aree pubbliche o aperte al pubblico. **2.** Non è punibile colui che causa la rottura accidentale di un vetro sulle aree pubbliche o aperte al pubblico, ma è tenuto a raccogliere immediatamente i frammenti di vetro prodottosi per non mettere in pericolo la sicurezza di chi circola nell'area.

Art. 60 (Accensione di fuochi e di artifici pirotecnici)

1. Nei centri abitati di tutto il territorio comunale è vietato accendere ed alimentare fuochi bruciando sterpi, rifiuti di giardinaggio ed ogni altro materiale quando ne possa derivare danno e molestia al vicinato ovvero quando il fumo che ne deriva invade le aree pubbliche o aperte al pubblico. **2.** Nei centri abitati di tutto il territorio comunale è, parimenti, vietato accendere artifici pirotecnici esplodenti di qualsiasi natura.

Art. 63 (Emissioni di esalazioni, fumi e polvere)

1. Fatto salvo quanto disposto dalle norme di legge in materia di inquinamento atmosferico nonché quanto disposto dall'art. 674 del codice penale, è vietato sollevare polvere, provocare emissioni di fumo, pulviscolo, fuliggine, vapori ed esalazioni di qualsiasi natura che arrechino danno o molestia alle persone ed agli animali.

Art. 65 (Disturbo della quiete e del riposo)

...//...**3.** Parimenti nelle abitazioni ed in generale in tutti locali e spazi pubblici o privati, l'uso di strumenti musicali, di apparecchi riproduttori di musica e/o immagini quali radio, televisori, fonografi, riproduttori di compact disc, computer, etc., anche non amplificati, deve avvenire avendo cura di non arrecare disturbo o molestia al vicinato. **4.** È vietato l'uso di amplificatori sonori collocati all'esterno degli edifici ovvero collocati all'interno di fabbricati in cui le porte, le finestre o le vetrine siano prive di serramenti e/o i serramenti siano spalancati e gli amplificatori orientati verso l'esterno...//...**7.** È vietato l'uso di apparecchi sonori, anche se portatili, all'interno dei mezzi di trasporto pubblico locale terrestre e/o acqueo, in prossimità di chiese, scuole, ospedali, case di cura o case di ricovero per anziani. **8.** In piazza San Marco compreso sotto le procuratie e l'ala napoleonica, in piazzetta San Marco, in piazzetta dei Leoni, in piazza Ferretto e in via Palazzo è vietato l'utilizzo di apparecchi riproduttori di musica salvo che chi ne fa uso non utilizzi delle cuffie così che il suono non sia udibile da terzi. **9.** In piazza San Marco compreso sotto le procuratie e l'ala napoleonica, in piazzetta San Marco, in piazzetta dei Leoni, in piazza Ferretto e in via Palazzo è altresì vietato l'utilizzo di strumenti musicali anche non amplificati nonché l'esecuzione di canti o balli.

IL COMANDANTE GENERALE
- Gr. Uff. Dott. Marco Agostini -

\